

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1976

Ammodernamento degli armamenti, dei materiali,  
delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato è volto a predisporre un apposito strumento legislativo per la realizzazione di un programma pluriennale di approvvigionamento di materiali, di mezzi e di apparecchiature per l'Esercito.

Coordinato con gli analoghi provvedimenti a favore della Marina e dell'Aeronautica, si inserisce in un unico disegno organico, inteso ad approntare uno strumento militare più

moderno ed efficiente dell'attuale, ancorchè di più contenute dimensioni.

È noto che gli stanziamenti di bilancio, sinora attribuiti all'Esercito, si sono dimostrati del tutto inadeguati per avviare e condurre un armonico programma di ammodernamento, anche se limitato alle sole esigenze operativamente prioritarie. Le risorse finanziarie disponibili, infatti, hanno consentito di fronteggiare unicamente le spese di prima

necessità, occorrenti per il mantenimento in efficienza dei materiali in uso e per la parziale sostituzione di quelli più logori, non ulteriormente utilizzabili.

Una siffatta situazione, contraddistinta da una cronica insufficienza finanziaria, ha comportato il graduale, costante decadimento della operatività delle Forze terrestri che — nonostante tutte le misure attuate per il contenimento graduale della spesa — aveva, all'inizio degli anni settanta, raggiunto livelli di palese gravità. I provvedimenti riduttivi, incidenti su tutti i settori di attività, si sono concretati nel ridimensionamento di numerosi comandi e unità, nella contrazione a quadro di molti reparti operativi e addestrativi, nel mancato rinnovo del parco automobilistico (risalente agli anni cinquanta) e, infine, nel continuo ricorso alle scorte per i consumi dei materiali di più larga utilizzazione. In effetti, l'Esercito — già in tempi di stabilità economica — era stato costretto a restringere la sua compagine senza potere, in parallelo, elevare qualitativamente il livello delle unità rimaste in vita. La eccezionale lievitazione dei costi, verificatasi negli ultimi tempi, ha infine vanificato ogni possibilità di ripresa, così da infirmare, in misura notevole, la capacità operativa e funzionale delle unità.

Di qui l'urgenza di risolvere il problema di adeguamento delle strutture essenziali della Forza armata. Infatti, al decadimento di mezzi corrisponde, in prospettiva nel tempo, un impegno finanziario di crescente onerosità per compensare il diminuito potere di acquisto della moneta e per rivitalizzare un organismo sempre più logoro ed antiquato.

Ma, poichè, per le ragioni suaccennate gli stanziamenti ordinari non sono sufficienti, occorre provvedere con misure di carattere finanziario, integrative dei bilanci ordinari, idonee a garantire un armonico sviluppo dei più urgenti programmi pluriennali di ammodernamento. I fondi così assicurati verranno devoluti all'equilibrato soddisfacimento di una serie di esigenze prioritarie sotto il profilo operativo, eccedenti le normali possibilità dei singoli esercizi finanziari, sui quali continueranno a gravare i programmi che si esauriscono in un ristretto margine di tempo,

quelli già in esecuzione e quelli di più agevole inserimento in un bilancio annuale.

Tra questi ultimi, che verrebbero mantenuti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, i più importanti interessano l'approvvigionamento dei materiali di armamento della fanteria, la fase conclusiva del programma di co-produzione dei carri Leopard, il supporto logistico (riferito ai materiali dei Servizi di sanità, commissariato, motorizzazione, veterinario, armi e munizioni, genio e trasmissioni), il sistema di telecomunicazioni territoriale e campale, i materiali da mascheramento e da ponte, l'adeguamento delle scorte di munizioni e di mine, l'acquisizione della nuova serie di vestiario e di equipaggiamento.

Nei bilanci annuali verranno altresì iscritti i programmi di ammodernamento delle infrastrutture operative, logistiche e addestrative, nonchè quelli riferiti all'accasermamento ed al miglioramento delle condizioni di vita e di alloggiamento dei militari di truppa che, da anni, hanno dovuto purtroppo segnare il passo.

Nella prospettiva di una programmazione volta ad ammodernare l'Esercito nei termini su cennati, sono stati individuati taluni settori, particolarmente carenti sotto il profilo operativo, ai quali destinare gli stanziamenti attribuiti con il presente disegno di legge e valutati, con criteri di responsabile autolimitazione, al minimo strettamente necessario. Si tratta, quindi, di concentrare le nuove risorse disponibili in modo da:

conferire alle unità adeguata capacità reattiva contro offese aree a bassa e bassissima quota e per l'azione controcarri;

incrementare la mobilità operativa delle unità stesse;

garantire, con un adeguato supporto di sistemi e di apparecchiature elettroniche, la indispensabile continuità nell'azione di comando e di controllo del fuoco e della manovra.

La difesa contraerei campale — strettamente rivolta alla protezione diretta dei reparti dalle offese dal cielo, durante la sosta, lo stanziamento ed il movimento — costi-

tuisce l'elemento condizionante dell'efficienza e della reattività delle forze terrestri. Recenti esperienze hanno ulteriormente confermato l'indispensabilità della difesa contraerei a sua volta integrata con la intercettazione aerea alle maggiori quote. Una difesa controaerei campale equilibrata deve, quindi, essere impostata su due o tre sistemi di diverse prestazioni e caratteristiche (mitragliere convenzionali e missili teleguidati) e mediamente dosata alla ristrutturata compagine dell'Esercito italiano.

Una valutazione concettualmente analoga può essere effettuata nel campo dell'azione controcarri: la lotta contro i mezzi corazzati e meccanizzati avversari richiede oggi una gamma di armi che si estende dai sistemi missilistici di maggiori gittate, agli elicotteri aventi specifica funzione controcarri ed alle armi (convenzionali ed a razzo) per le minori distanze.

Superfluo osservare che — come per la difesa contraerei anche per quella controcarri — la carenza di una delle componenti infirma sostanzialmente la validità operativa delle altre.

Il principio della necessità di uno stretto equilibrio ed integrazione tra i vari mezzi si estende altresì alla mobilità operativa: l'introduzione in servizio di una aliquota di carri Leopard ha indubbiamente elevato la potenza di alcune grandi unità, distanziandole dalle altre. Occorre, quindi, portare allo stesso livello qualitativo le rimanenti unità corazzate dell'Esercito e, in parallelo, rinnovare con mezzi più moderni e operativamente affini ai carri Leopard le componenti meccanizzate delle altre Armi, che dispongono di veicoli inadeguati per mobilità, per protezione e prestazioni globali, ad agire in stretta coordinazione con i Leopard, conseguendone la necessità che anche tutti gli altri elementi (bersaglieri e meccanizzati, artiglierie campali e controcarri, unità del genio e supporti tattici) siano dotati di mezzi « omogenei » con i carri Leopard, idonei cioè a seguirli in ogni terreno e, contemporaneamente, a garantire al personale di bordo un elevato grado di protezione contro l'offesa aerea e terrestre.

L'Esercito deve, pertanto, essere messo nelle condizioni di realizzare un programma di acquisizione dei mezzi suddetti, rinnovando nel contempo — con materiale più moderno fuori strada — il proprio parco automobilistico, deterioratosi per età e per prolungato uso. L'approvvigionamento di tali materiali, stante l'avanzato sviluppo delle industrie automobilistiche italiane, non pone che problemi di scelta e di adattamento alle esigenze operative di materiali tecnologicamente molto avanzati.

A nulla varrebbe, infine, introdurre nell'Esercito una potente e tecnologicamente avanzata gamma di vettori di fuoco e di mezzi — corazzati e non — protagonisti della manovra, senza potenziare in egual misura i sistemi di comando e controllo che consentono al comandante la più razionale utilizzazione dei materiali di cui dispone.

Si tratta cioè di realizzare — sempre in base a quel criterio di equilibrio più sopra citato — una serie di apparecchiature elettroniche per la sorveglianza del campo di battaglia, l'acquisizione degli obiettivi, la trattazione dei dati in tempi reali e l'automazione di procedure e di calcoli.

Il complesso dei programmi da finanziare con il presente disegno di legge configura, in prospettiva, l'Esercito degli anni ottanta e comprende una gamma di mezzi e di materiali, per i quali sono già da tempo avviati gli studi preliminari di fattibilità, nel campo della ricerca e dello sviluppo, che sono caratterizzati da rilevante impegno tecnologico e finanziario.

L'esteso insieme delle possibilità offerte dal mondo del lavoro italiano ha già da tempo indirizzato l'Esercito a ricercare, nell'attuazione dei piani di ammodernamento, una sempre più stretta ed efficace collaborazione con le aree di produzione specifiche che sono molteplici, imponenti e significative; per gli armamenti terrestri, infatti, sono interessate ai suddetti programmi ed in notevole misura, sia le preminenti attività industriali della Nazione (meccanico-motoristica, elettronica, missilistica, avionica, chimica ed automobilistica), sia tutte le altre fonti produttive minori, con funzione integrativa, collaterale o complementare.

Le premesse per tale collaborazione sussistono dalle due parti in quanto l'industria vede incentivati — in una dinamica di cause ed effetti strettamente connessi — livelli tecnologici e forniture, mentre l'Esercito si assicura una sempre più pronta ed idonea rispondenza dell'area economica nazionale alle sue richieste. Da quanto è stato sinora illustrato risulta chiaro che solo da un organico programma pluriennale di approvvigionamenti, finanziariamente garantito nel tempo, potrà trovare avvio e continuità un ciclo di collaborazione che si tradurrà, da un lato, in maggiore sicurezza per il Paese e, dall'altro, in incremento produttivo ed occupazionale.

La legge che viene presentata intende conseguire gli scopi su cennati attraverso finanziamenti annuali calibrati in funzione sia dei programmi pluriennali di approvvigionamento da avviare, sia di quelli già avviati, caratterizzati da rilevante impegno tecnologico e finanziario e non fronteggiabili con continuità nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Nella responsabile considerazione della situazione economica attuale l'interven-

to che viene richiesto è stato commisurato alle sole esigenze di assoluta priorità sotto il profilo operativo e gli stanziamenti finanziari contenuti allo stretto indispensabile.

In particolare, nell'articolo 1, sono illustrate le finalità che si intendono perseguire con la legge, i settori di costruzione e di approvvigionamento dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, i termini temporali e la periodicità della comunicazione al Parlamento dello stato di avanzamento dei programmi.

L'articolo 2 indica le modalità per la spesa dello stanziamento, che tengono conto dell'urgenza con cui la legge si propone di intervenire, dispone la costituzione di un apposito Comitato e ne definisce la composizione.

L'articolo 3 prevede un minimo di flessibilità nei programmi, necessario in un campo caratterizzato dal continuo evolversi delle tecnologie e delle idee.

L'articolo 4 definisce i ratei annuali attraverso i quali si sviluppa, a partire dal 1977, il piano decennale e la copertura dell'onere finanziario che sarà iscritto nel bilancio del Ministero della difesa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire millecento miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma decennale di approvvigionamento di armamenti, di materiali, di mezzi e di apparecchiature, destinati ad assicurare il mantenimento dell'efficienza operativa dell'Esercito, ammodernandone in modo equilibrato le varie componenti.

Il programma comporta l'acquisizione di:

artiglierie e sistemi d'arma missilistici per la difesa terrestre, per la difesa controcarri e per la difesa controaerei a bassa e bassissima quota;

elicotteri, veicoli ruotati, mezzi corazzati, cingolati e blindati per incrementare la mobilità operativa e la capacità difensiva delle unità;

mezzi di telecomunicazioni, sistemi di apparecchiature elettroniche di comando e controllo del fuoco e della manovra.

Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal Ministro della difesa entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento degli armamenti, dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonché l'elenco delle società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo.

**Art. 2.**

Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'artico-

lo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, restando costituito il Comitato previsto dallo stesso terzo comma dal Ministro della difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vice presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione Esercito, dai direttori generali competenti per materia, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

Per la produzione, fornitura o montaggio di apparecchiature di particolare natura, specificata nel contratto, la ditta aggiudicatrice può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro della difesa.

### Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione del programma di approvvigionamento sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di:

- esercizio 1977, lire 35 miliardi;
- esercizio 1978, lire 75 miliardi;
- esercizio 1979, lire 110 miliardi;
- esercizio 1980, lire 130 miliardi;
- esercizio 1981, lire 140 miliardi;
- esercizio 1982, lire 140 miliardi;
- esercizio 1983, lire 140 miliardi;
- esercizio 1984, lire 125 miliardi;
- esercizio 1985, lire 120 miliardi;
- esercizio 1986, lire 85 miliardi.

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.